



## **Messaggio concernente la modifica della legge COVID-19 (proroga e modifica di determinate disposizioni)**

Documento di accompagnamento del 27 aprile 2022 per la consultazione dei Cantoni

### **1. Situazione iniziale**

Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di revocare i provvedimenti per la lotta alla pandemia di coronavirus. Dal 1° aprile 2022 non vige più l'obbligo di portare la mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e l'obbligo di isolamento è stato abrogato. Con la revoca di tutti i provvedimenti definiti dal Consiglio federale è terminata anche la situazione particolare ai sensi della legge sulle epidemie e si è tornati alla situazione normale.

Nonostante la situazione si sia stabilizzata, c'è da attendersi che le infezioni da SARS-CoV-2 in Svizzera, così come nel resto del mondo, rimangano a livelli elevati e che la società si debba preparare a una gestione a lungo termine del virus. È difficile formulare previsioni affidabili sull'andamento futuro della pandemia di COVID-19: con elevata probabilità anche in futuro si verificheranno ondate stagionali di infezioni da SARS-CoV-2.

Con il ritorno alla normale ripartizione delle competenze, nella gestione di future ondate stagionali di infezioni la Confederazione assumerà i compiti di sua competenza secondo la legge sulle epidemie. In aggiunta, sono di importanza cruciale per la gestione dell'epidemia di COVID-19 i singoli provvedimenti basati su disposizioni della legge COVID-19 (RS 818.102), che disciplinano le basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a farvi fronte.

La legge COVID-19, in vigore dal 26 settembre 2020, è stata modificata quattro volte, l'ultima in occasione della proroga di alcune disposizioni il 17 dicembre 2021. Il popolo ha approvato la legge e una sua modifica in due votazioni il 13 giugno 2021 e il 30 novembre 2021.

La maggior parte delle disposizioni della legge COVID-19 ha validità limitata al 31 dicembre 2022. Il Consiglio federale intende garantire che la Confederazione continui a disporre di determinate singole competenze operative e di strumenti comprovati per poter affrontare l'epidemia di COVID-19 anche oltre il 2022. In particolare, per affrontare le incertezze epidemiologiche in vista di possibili ondate stagionali di infezioni nei mesi invernali del 2023 e 2024, singole disposizioni della legge COVID-19 nei settori della sanità, della protezione dei lavoratori, degli stranieri, dell'asilo e della chiusura delle frontiere dovrebbero essere prorogate fino all'estate del 2024. Con la presente il Consiglio federale sottopone ai Cantoni il seguente disegno di legge per la consultazione.

### **2. Punti essenziali della consultazione**

#### **2.1. Settore sanitario**

##### Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria (art. 3 della legge COVID-19)

In particolare per i mesi invernali del 2023 e 2024 dovrebbero essere mantenute importanti competenze operative del Consiglio federale nel settore dell'assistenza sanitaria.

### *Materiale medico importante*

Le attività connesse con l'approvvigionamento e la produzione di materiale medico importante dovrebbero essere prorogate. Tra queste rientra anche la promozione dello sviluppo di medicinali anti-COVID-19, ma soltanto i progetti di sostegno esistenti dovranno continuare ad essere finanziati.

### *Predisposizione di riserve di capacità per gli ospedali*

Dovrebbe inoltre essere prorogato anche l'obbligo legale esplicito dei Cantoni di predisporre e finanziare riserve di capacità per gli ospedali. Questa disposizione (art. 3 cpv. 4<sup>bis</sup>) è stata introdotta dal Parlamento nella legge COVID-19 a dicembre 2021. Dovrebbe inoltre restare in vigore fino all'estate del 2024 l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità disponibili degli ospedali.

### *Promozione dello svolgimento di test COVID-19 e disciplinamento dell'assunzione dei costi*

L'accesso a bassa soglia ai test per l'intera popolazione è di importanza cruciale per l'ulteriore gestione di focolai di SARS-CoV-2, oltre che per la protezione delle persone vulnerabili. L'intensità della circolazione del virus e le conseguenze per la gestione della sanità pubblica nell'autunno-inverno 2022/2023 sono attualmente difficili da prevedere. Esse dipendono sostanzialmente da come si svilupperà l'immunità della popolazione, da quanto la popolazione sarà disponibile a farsi vaccinare e da quale variante (eventualmente nuova) sarà dominante al momento. Per garantire in questo periodo una continuità nella gestione della pandemia, la coerenza delle raccomandazioni alla popolazione e l'accesso a bassa soglia ai test, è necessario continuare a promuovere lo svolgimento di test COVID-19, nonché garantire l'assunzione dei costi da parte della mano pubblica.

Come a inizio estate 2020, la rinuncia all'assunzione dei costi comporterebbe la copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) dei soli test effettuati perché necessari per decisioni di trattamento immediate, ovvero solo in una esigua minoranza delle situazioni di test. Spesso queste decisioni non sono accertabili a posteriori. Inoltre, in questo scenario i Cantoni assumerebbero solo i costi dei test ordinati dall'ufficio del medico cantonale (p. es. per lo studio di focolai). Tutti i restanti test sarebbero a carico dei pazienti stessi. Un sistema simile comporterebbe il rischio, come avvenuto tra marzo e maggio 2020, che molte persone testate debbano sostenere direttamente i costi dei test, riducendo così la disponibilità a sottoporsi a test in contrasto con le finalità della salute pubblica.

Durante l'intera pandemia è stato infatti accertato che la diagnostica precoce e l'interruzione delle catene di infezione riducono il carico di malattia nella popolazione e consentono di proteggere anche le persone particolarmente a rischio. Questo permette di preservare l'assistenza sanitaria, garantire la protezione e la qualità della vita presso gli istituti medico-sociali nonché assicurare il funzionamento di altre infrastrutture essenziali. Anche dal punto di vista dell'economia nazionale, il mancato disciplinamento del finanziamento dei test costituirebbe un rischio notevole in caso di forte ondata di infezioni: l'alternativa sarebbe infatti la reintroduzione di provvedimenti generali e probabilmente incisivi. Un nuovo aumento del numero di casi – come descritto nel documento strategico di base – è probabile. Per questo motivo, anche in uno scenario favorevole, è importante consentire test su larga scala.

La sorveglianza epidemiologica comprende elementi significativi, che contribuiscono a valutare la situazione indipendentemente dal numero di casi. Se la mano pubblica non assumesse i costi dei test, in determinate circostanze l'aumento della circolazione del virus potrebbe tuttavia essere riconosciuto troppo tardi e apparire evidente solo con l'aumento del numero di ospedalizzazioni. Occorre tener presente che i test non solo consentono di determinare il numero di persone infette, ma attraverso il tasso di positività forniscono anche indicazioni utili sul numero di casi non rilevati. Se all'inizio di una nuova ondata le ospedalizzazioni aumentano dapprima lentamente, sussiste un notevole rischio di lasciarsi sfuggire il momento in cui sarebbe indicato introdurre primi provvedimenti a bassa soglia, come le regole di isolamento e

di quarantena o l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi. La mancanza di una sufficiente visione d'insieme renderebbe impossibile garantire l'adozione tempestiva di provvedimenti. Questo accrescerebbe il rischio di dover adottare misure non farmacologiche più ampie (connesse a costi per l'economia nazionale).

A distanza così ravvicinata da questa grave emergenza sanitaria caratterizzata da ampie restrizioni e dall'incertezza che permane tuttora, per la gestione futura del virus è fondamentale non sottovalutarlo. Di principio esiste la possibilità che i costi continuino ad essere assunti dalla Confederazione o dai Cantoni. Il Consiglio federale è del parere che con il passaggio alla situazione normale lo spettro di competenze si sia spostato e che l'interesse dei Cantoni a test ben organizzati sia aumentato rispetto alla situazione particolare. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che i costi dei test debbano ancora essere assunti dalla Confederazione soltanto fino alla fine del 2022, dopodiché saranno i Cantoni a disciplinarli e assumerli. Di conseguenza, l'attuale obbligo di assicurare l'assunzione dei costi più ampia possibile, introdotto dal Parlamento nel dicembre 2021 in relazione all'accesso ai certificati di test, non sarà prorogato.

A partire da gennaio 2023 l'obbligo di finanziare i costi dei test passerà ai Cantoni. La Confederazione finanzia soltanto i test utili esclusivamente alla sorveglianza del virus tra la popolazione, vale a dire che i test individuali continueranno ad essere finanziati soltanto se fanno parte di un campione rappresentativo. Tutti gli altri test saranno a carico dei Cantoni. Questi ultimi saranno inoltre tenuti a mantenere un'offerta sufficiente. Anche la responsabilità per la strategia di test e per la definizione dei test assunti dai Cantoni (sia test individuali sia test ripetuti) passerà ai Cantoni. La Confederazione si limiterà a emanare raccomandazioni. Questo disciplinamento corrisponde allo spirito della legge sulle epidemie, che nella situazione normale prevede che siano ai Cantoni a decidere i provvedimenti necessari per lottare contro la pandemia.

L'annuncio di questo adeguamento nella primavera del 2022 offre ai Cantoni tempo sufficiente per prepararsi all'adozione, a partire da gennaio 2023, di una strategia cantonale di test, che comprenda la definizione dei test da finanziare, il coordinamento relativo ai test extracantonali e le modalità di fatturazione con i laboratori e i centri di test (dato che i costi non potranno più essere fatturati tramite l'AOMS e la Confederazione). Dopo la votazione finale del Parlamento, l'UFSP pubblicherà tempestivamente raccomandazioni in merito alla strategia di test.

#### Sistema per il rilascio di certificati COVID (art. 6a della legge COVID-19)

Sulla base dell'articolo 6a, la Confederazione gestisce un sistema per il rilascio di certificati messo a disposizione dei Cantoni e di terzi quali le strutture sanitarie che eseguono vaccinazioni o test per il SARS-CoV-2. La Confederazione definisce inoltre i requisiti per i certificati, aspetto centrale per la creazione di certificati compatibili con l'EU Digital Covid Certificate allo scopo di agevolare il traffico internazionale viaggiatori per persone provenienti dalla Svizzera. Non è possibile escludere che gli Stati membri dell'UE e una serie di altri Stati impieghino i certificati COVID anche nel 2023 come attestazioni riconosciute di vaccinazione anti-COVID-19, di guarigione o di test per il SARS-CoV-2. Per questo motivo, anche l'art. 6a dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2024.

#### Basi legali per l'app SwissCovid (legge sulle epidemie)

L'app SwissCovid completa il tradizionale tracciamento dei contatti delle autorità cantonali competenti combinando in una sola applicazione il tracciamento della prossimità e il tracciamento delle presenze. Le disposizioni relative al tracciamento della prossimità contenute nella legge sulle epidemie (art. 60a LEp) dovrebbero ora costituire la base anche per il tracciamento delle presenze sinora disciplinato nella legge COVID-19. Sarebbe così possibile, in caso di necessità, impiegare nuovamente anche nei mesi invernali del 2023 e 2024 l'app SwissCovid sospesa e disattivata il 1° aprile 2022.

## **2.2. Protezione dei lavoratori (art. 4, cpv. 1 della legge COVID-19)**

Per quanto concerne la protezione di lavoratori vulnerabili, fino al 31 marzo 2022 i datori di lavoro erano soggetti ad obblighi specifici: se questi lavoratori non potevano svolgere il lavoro con misure di sicurezza particolari, l'adempimento dell'obbligo lavorativo doveva essere reso possibile da casa (telelavoro) o attraverso un lavoro sostitutivo equivalente. Deve essere mantenuta la possibilità di reintrodurre questi obblighi in caso di nuovo peggioramento della situazione nel prossimo semestre invernale (art. 4 cpv. 1), poiché la protezione delle persone particolarmente a rischio deve restare una priorità anche il prossimo inverno e l'adozione di provvedimenti specifici può talvolta consentire una maggiore circolazione del virus.

Viceversa, si dovrebbe rinunciare a prorogare l'opzione che consente di dispensare i lavoratori vulnerabili dall'adempimento dei propri obblighi lavorativi continuando a versare loro il salario in assenza delle possibilità di impiego indicate sopra. Decade così l'esigenza di predisporre a tale scopo un diritto di risarcimento.

## **2.3. Settore degli stranieri e dell'asilo nonché chiusura delle frontiere**

### Provvedimenti nel settore dell'asilo (art. 5 della legge COVID-19)

L'aumento delle esigenze di protezione della salute per i richiedenti l'asilo resta imprevedibile. Per questo motivo anche i provvedimenti introdotti nel settore dell'asilo dovrebbero essere possibili dopo il 31 dicembre 2022 in caso di necessità comprovata (art. 5 della legge COVID-19).

### Basi legali per il settore degli stranieri (art. 6 della legge COVID-19)

Fintanto che appare necessaria una soluzione coordinata a livello internazionale per affrontare la pandemia, la base legale per il settore degli stranieri dovrebbe essere prorogata in vista di un possibile sviluppo imprevedibile della pandemia di COVID-19 (art. 6 della legge COVID-19). Le vigenti limitazioni di entrata in Svizzera dovute alla pandemia per cittadini di Stati terzi si basano sulla raccomandazione UE 2022/290 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell'area Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen), che a sua volta si basa sulla precedente raccomandazione UE 2020/912. Questa raccomandazione deve ancora poter essere adattata alla situazione attuale. Occorre tenere presente che queste limitazioni di entrata in Svizzera dovute alla pandemia per cittadini di Stati terzi valgono a prescindere dai provvedimenti sanitari di confine ai sensi dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori, che possono essere riattivati in qualsiasi momento in caso di comparsa di una variante preoccupante del virus.

## **3. Procedura di consultazione**

D'intesa con la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), da aprile 2021 i documenti della consultazione sono indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Per permettere una valutazione sistematica, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) svolge la consultazione dei Cantoni mediante il tool online, impiegato pertanto anche per la presente consultazione. Affinché i pareri confluiscono nella valutazione all'attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al Consiglio federale.

La procedura consultiva secondo l'articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini.

Si rammenta che i pareri in sede di consultazione e i rapporti di valutazione possono essere pubblicati in applicazione per analogia delle prescrizioni sulla procedura di consultazione.

Eventuali indirizzi o dati dei dipendenti dei Cantoni verranno preventivamente anneriti. Si rinuncia a una consultazione in caso di procedura di domanda conformemente alla legge sulla trasparenza.

#### **4. Ulteriore procedura**

Il Consiglio federale tratterà presumibilmente le modifiche attualmente poste in consultazione in occasione della sua seduta del 25 maggio 2022.

#### **5. Domande ai Cantoni**

- Il Cantone è d'accordo con la proroga di singole disposizioni della legge COVID-19 fino al 30 giugno 2024? Si/No

##### *Settore sanitario*

- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni concernenti il materiale medico importante? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni concernenti le riserve di capacità degli ospedali da parte dei Cantoni? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con il disciplinamento e l'assunzione dei costi dei test da parte dei Cantoni a partire da gennaio 2023? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni concernenti il rilascio di certificati COVID? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni concernenti l'app SwissCovid? Si/No

##### *Protezione dei lavoratori*

- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori? Si/No

##### *Settore degli stranieri e dell'asilo, chiusura delle frontiere*

- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni nel settore dell'asilo? Si/No
- Il Cantone è d'accordo con la proroga delle disposizioni nel settore degli stranieri? Si/No
  
- Il Cantone ritiene che sia necessario prorogare altre disposizioni della legge COVID-19? Si/No
  - Se sì, quali?

**Termine: lunedì 9 maggio 2022**

##### *Allegati*

- Disegno di legge COVID-19
- Bozza del messaggio concernente la modifica della legge COVID-19 (proroga e modifica di determinate disposizioni)

